

CONFRONTI. LA LEGGE DELLA CAMERA E IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE NEL TESTO DEL BUNDESTAG

Il biotestamento alla tedesca

Per misurare la distanza civile e culturale fra la legge sul 'biotestamento' appena approvata dalla Camera e gli ordinamenti delle altre democrazie europee, è utile considerare la legge approvata dal Parlamento Federale tedesco (Bundestag) il 18 giugno 2009, entrata in vigore il primo settembre dello stesso anno, a modifica delle norme del codice civile in materia.

La stella polare della normativa è il diritto all'autodeterminazione, che si attua praticamente attraverso l'assistenza di un fiduciario «amministratore di sostegno», nonché del medico curante. Si muove dalla predisposizione, per iscritto, di una dichiarazione di consenso ovvero di rifiuto del cittadino maggiorenne -consenso o rifiuto sempre revocabili «senza vincoli di forma» - a sottoporsi ad esami, cure mediche o interventi per il caso in cui il cittadino stesso si trovasse nell'incapacità di prestare consenso». E il fiduciario, a suo tempo, valuterà se la scelta manifestata coscientemente si riferisca alle condizioni attuali di vita e salute del paziente incapace. In caso affermativo, il fiduciario deve « esternare e far valere la volontà dell'amministrato»: con il medico curante, quindi, egli deciderà sul tipo di trattamento, ovvero sulla «desistenza», in conformità alla volontà del paziente.

Un punto particolarmente qualificante merita la nostra attenzione. La legge tedesca si occupa anche del caso in cui non sussista una disposizione espressa. Ebbene, toccherà allora al fiduciario «accertare le cure mediche desiderate o la volontà presunta» del paziente e prendere le conseguenti decisioni, sempre sentito il medico curante. Ma attenzione: non si tratta di valutazione rimessa all'arbitrio del fiduciario. Quella volontà si accerta (eco della giurisprudenza sul caso Englaro?) in base a «indizi concreti», in particolare prendendo in considerazione «le precedenti dichiarazioni sia orali che scritte, le convinzioni etiche e religiose e gli altri principi di valore personali» del *paziente* (corsivo mio).

Nessuna discrezionalità illimitata o incontrollata, dunque. Anche perché, a parte la necessaria consultazione del medico curante, sulle decisioni del fiduciario vigila (eventualmente intervenendo per autorizzare o meno determinati esami o trattamenti) il Tribunale Tutelare. Inoltre, «ove sia possibile senza che si protragga troppo a lungo», anche i parenti stretti potranno pronunciarsi sull'accertamento della volontà espressa, o di quella presunta, o delle cure mediche desiderate dal paziente.

Nessun commento. Se non che la Conferenza Episcopale tedesca non ha assediato il Bundestag.

GUSTAVO GHIDINI

Associazione Pubblici Cittadini

